

LA SENTENZA

# Il Tribunale dà ragione al sindacalista sospeso Belleli perde la causa

Addetto alla sicurezza sanzionato per insubordinazione Mantovanelli (Cgil): sentenza a sostegno del ruolo degli Rls

Monica Viviani

Ha agito nell'ambito delle sue funzioni di responsabile della sicurezza dei lavoratori: pertanto la sanzione disciplinare «è illegittima». Con questa sentenza la sezione Lavoro del Tribunale di Mantova ha dato ragione a un dipendente di Belleli Energy accogliendo il suo ri-

corso contro l'azienda che lo aveva sospeso per due giorni per insubordinazione. A darne notizia è Mauro Mantovanelli, segretario confederale della Cgil con delega alla sicurezza nei posti di lavoro: «È una sentenza importante a sostegno del ruolo degli Rls – dichiara – Avevamo letto quella sanzione come un attacco e il sindacato di categoria Fiom

ha fatto bene a far causa sia per ottenere giustizia sia per dar forza a queste figure che sono sempre più fondamentali in un contesto di incremento di infortuni e di malattie professionali».

I fatti risalgono al 19 luglio 2017. Quel giorno, su segnalazione di alcuni colleghi, il dipendente informa i vertici dello stabilimento che due piatta-

forme elevatrici vengono utilizzate in coppia e con carichi eccessivi mentre i cestelli ruotano da soli mettendo a repentaglio la sicurezza dei lavoratori. Al termine dell'incontro, invitato dai dirigenti a iniziare il proprio turno ma ritenendo che le problematiche segnalate non siano state risolte, si reca nella saletta sindacale per redigere una segnalazione e chiedere una verifica manutentiva delle piattaforme. Questo dopo aver compilato la richiesta di permesso sindacale, che da prassi aziendale vengono inoltrate lo stesso giorno della loro fruizione. Di lì a breve riceve una lettera di contestazione disciplinare per insubordinazione per non aver obbedito all'ordine di riprendere le sue mansioni e per aver abbandonato il posto di lavoro. E il giorno successivo ecco la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni.

Secondo il Tribunale la condotta del lavoratore non può essere invece tacciata di insubordinazione e non «può ritenersi rimproverabile» in quan-



Mauro Mantovanelli (Cgil)

**Non obbedi ai suoi capi per segnalare problemi  
Il giudice del lavoro:  
ha fatto il suo dovere**

to il dipendente non intendeva «rifiutarsi di adempiere alle disposizioni del proprio superiore» ma aveva al contrario agito «in adempimento della sua funzione di responsabile della sicurezza dei lavoratori» peraltro «a fronte di una

prassi che consentiva la fruizione del permesso sindacale nello stesso giorno in cui veniva richiesto (tanto che le due ore sono state poi regolarmente retribuite dal datore di lavoro)». Di qui l'accoglimento del ricorso curato dall'avvocato Arturo Strullato e quindi l'annullamento, con sentenza del 31 gennaio scorso, della sanzione con l'obbligo all'azienda di restituire la somma trattenuta al lavoratore. «Come Cgil stiamo investendo molto sulla formazione degli Rls – aggiunge Mantovanelli – e grazie ai nostri questionari stiamo costruendo il quadro di come vengono trattati nelle aziende dove in genere sono poco considerati e non coinvolti come si dovrebbe per legge. Tutti gli attori in campo devono fare la loro parte non certo sanzionando chi fa solo il suo dovere».

L'azienda dal canto suo non commenta la sentenza: «Non commento pareri di chi, ispettorato o magistratura, ha il titolo per emetterli» dichiara l'ad Paolo Fedeli. —